



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 23 del 29/05/2017

OGGETTO: RICOGNIZIONE REQUISITI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE - AGGIORNAMENTO PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventinove** del mese di **maggio** alle ore **20:00**, presso la Residenza Municipale di P.zza Amendola, 1, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza di **Marco Monesi** il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1	GOTTARDI BELINDA	X		12	MANNI MORENA	X
2	MONESI MARCO	X		13	CREMONINI CRISTIANO	X
3	ZANOTTI ELEONORA	X		14	DI IACOVO MARIA TERESA	X
4	CERRE' ANNALISA	X		15	RUSSO FRANCESCO	X
5	BONI MARCO	X		16	BACCHILEGA ANNA	X
6	TARTARINI FABIO		X	17	VERONESE PAOLO	X
7	VOLTA DANIELA	X				
8	MACCAFERRI KATIA		X			
9	DOTTINI LUCA	X				
10	VIGNUDELLI CRISTINA	X				
11	MONTANARI MARCO	X				

PRESENTI: 14

ASSENTI: 3

Sono presenti gli Assessori: **BALDACCI FRANCESCO, DE PAOLI LUCA, GIANNERINI BARBARA, GURGONE PAOLO.**

Partecipa il **Segretario Generale Monica Tardella.**

Il Presidente Del Consiglio Comunale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO:

**RICOGNIZIONE REQUISITI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE -
AGGIORNAMENTO PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE**

I «piani di razionalizzazione» delle società partecipate, con cui gli enti devono individuare le aziende da dismettere, sono stati introdotti dalla manovra per il 2015, ma senza obblighi specifici di alienazione e soprattutto senza sanzioni per gli inadempienti. Il nuovo testo unico delle partecipate (d.lgs 175/2016) li riprende, prevedendo un «piano straordinario» nei primi sei mesi e successivamente un piano annuale, imponendo l'obbligo di alienazione per le società che non rispondono ai requisiti previsti dallo stesso testo unico. In particolare, le pubbliche amministrazioni devono alienare le società:

- che non raggiungono nel triennio precedente un fatturato medio pari ad almeno un milione di euro;
- che hanno più amministratori che dipendenti;
- che sono attive in settori già “coperti” da altre partecipate dell' Ente;
- che non rientrano nei parametri di attività previsti dalla stessa riforma;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 22 del 29/04/2015 ad oggetto “*Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge 190/2014)*”;

Dato atto che:

- nel piano citato era già prevista la dismissione della società AFM SpA che si è concretizzata a dicembre 2016 e con la vendita dei titoli a gennaio 2017;
- ad oggi risultano essere partecipate le seguenti società:
Geovest srl; Hera Holding Spa; Lepida Spa;
- non vi è la volontà di acquisire, costituire nuove società a partecipazione del Comune di Castel maggiore;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P. “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità

di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

Dato atto che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;

2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato che dalla ricognizione effettuata, come risultante nell' Allegato A alla presente deliberazione, emerge che le attuali partecipate del Comune rispettano tutti i parametri introdotti dal D.lgs 175/2016 e pertanto non necessitano di dismissioni;

Visto:

- il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la presente deliberazione in data 23 Maggio 2017 è stata esaminata dalla Prima Commissione che ha espresso parere favorevole con voti n. 15 dei Gruppi Consiliari "Partito Democratico", "Sinistra Ecologia per Castel Maggiore" e "Forza Italia". Il Gruppo Consiliare "Rinnovare per Innovare" era assente;

Visto il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del 2° settore "Servizi Finanziari" in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n. 12 , contrari n. 0 e astenuti n. 3 (Veronese Paolo, Russo Francesco e Bacchilega Anna), espressi nelle forme di legge su nr. 15 Consiglieri presenti ;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, da cui emerge l' inesistenza di società partecipate da dismettere;
2. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

SERVIZI FINANZIARI

RAGIONERIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 29/05/2017

OGGETTO:

**RICOGNIZIONE REQUISITI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE -
AGGIORNAMENTO PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267. In quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Favorevole

Contrario

Lì, 18/05/2017

FIRMATO

IL RESPONSABILE

CRESCIMBENI LICIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

SERVIZI FINANZIARI

RAGIONERIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 29/05/2017

OGGETTO:

**RICOGNIZIONE REQUISITI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE -
AGGIORNAMENTO PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE**

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

] Favorevole

[] Contrario

Lì, 18/05/2017

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
CRESCIMBENI LICIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 29/05/2017

OGGETTO:

**RICOGNIZIONE REQUISITI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE -
AGGIORNAMENTO PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE**

Letto, approvato e sottoscritto

FIRMATO

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

MONESI MARCO

FIRMATO

IL SEGRETARIO GENERALE

TARDELLA MONICA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
